

---

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)**

(del 16 gennaio 2013)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati, nel corso del 2011, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, art. 360b del Codice delle obbligazioni (CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

richiamata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 50/2012 di venerdì 22 giugno 2012 del Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

esaminate le osservazioni pervenute nel termine di pubblicazione datate 19 luglio 2012 di Federcommercio;

sentita, nel merito delle osservazioni, la parte interessata;

rilevato come le osservazioni pervenute non sono tali da giustificare né una modifica né un abbandono della procedura di adozione del CNL;

considerate la rappresentatività del campione esaminato e l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 360a CO per l'adozione di un CNL con salari minimi vincolanti;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 14 settembre 2012 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti),

#### **decreta:**

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) è fissata al 1° aprile 2013.

Bellinzona, 16 gennaio 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

#### Allegato

### **Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)**

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

**Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.**

#### **Art. 2 Importo del salario minimo**

**Salari orari minimi di base in CHF**

<b>Personale non qualificato:</b>	<b>fr. 17.30</b>
<b>Venditore/trice /Assistente di vendita (tirocinio 2 anni):</b>	<b>fr. 18.55</b>
<b>Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni):</b>	<b>fr. 19.70</b>

**Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:**

- **8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza**
- **3,6% per 9 giorni festivi**

#### **Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi**

**I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.**

#### **Art. 4 Altre disposizioni**

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

#### **Art. 5 Entrata in vigore e durata**

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della vendita (piccoli negozi). Il contratto ha una validità di 1 anno.